



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Circolare per il cliente n. 2 del 18 maggio 2015

IN BREVE

- L'Assonime mette in luce le criticità rimaste con il nuovo ravvedimento operoso 2015
- Dichiarazione di intento "cumulativa" per le Dogane
- I nuovi interventi di risparmio energetico
- Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2014 (periodo d'imposta 2013)
- Ridotti gli interessi di mora delle cartelle di pagamento
- Le nuove black list
- Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche
- Nuova funzionalità catastale per i Comuni: accesso puntuale alle planimetrie per attività di accertamento
- Omessa certificazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa
- Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili dall'IRPEF anche senza prescrizione
- La Robin Tax è incostituzionale ma per il 2014 si deve ancora pagare
- Si applica l'IVA ordinaria sulle cessioni di macchine fresatrici per protesi dentarie

APPROFONDIMENTI

- Il ravvedimento operoso 2015
- Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione

PRINCIPALI SCADENZE



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

IN BREVE

SANZIONI

L'Assonime mette in luce le criticità rimaste con il nuovo ravvedimento operoso 2015

Assonime, Circolare 11 maggio 2015, n. 15

Con la Circolare 11 maggio 2015 n. 3, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti critici:

- il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute");
- il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997;
- non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute;
- resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

IVA

Dichiarazione di intento "cumulativa" per le Dogane

Agenzia Entrate, Risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E

Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli esportatori abituali, non devono presentare in dogana una lettera d'intento per ogni singola operazione, ma è sufficiente una dichiarazione "cumulativa" corredata dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate.

AGEVOLAZIONI

I nuovi interventi di risparmio energetico

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 47

La Legge di Stabilità 2015:

- ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico;
- ha aumentato dal 4% all'8% la ritenuta operata da banca/poste sui pagamenti effettuati con bonifico;
- e ha introdotto due nuove tipologie di spese agevolabili: le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Le nuove fattispecie sono agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino 31 dicembre 2015 con una detrazione massima pari a:

- 60.000 euro (corrispondenti a una spesa di 92.307,69 euro) per le schermature solari;
- 30.000 euro (corrispondenti a una spesa di 46.153,85 euro) per gli impianti di climatizzazione invernale.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

ACCERTAMENTO

Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2014 (periodo d'imposta 2013)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet il software "Segnalazioni 2014" dedicato ai soggetti interessati dagli studi di settore che intendono segnalare dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza per il periodo d'imposta 2013 ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Le comunicazioni potranno essere inviate, telematicamente, fino al 31 ottobre 2015

Il software è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata ai servizi telematici Entratel e Fisconline, seguendo il percorso Servizi per – Comunicare – Segnalazioni studi di settore/Unico 2014.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Ridotti gli interessi di mora delle cartelle di pagamento

Direttore Agenzia Entrate, Provvedimento 30 aprile 2015, n. 59743

Dal 15 maggio 2015, scendono dal 5,14% su base annua al 4,88% gli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Nulla cambia per i casi in cui gli interessi di mora tributari sono calcolati al tasso "legale" (come per esempio nel caso del ravvedimento operoso) per i quali continua ad applicarsi, dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dello 0,5%.

IVA

Le nuove black list

D.M. 27 aprile 2015; D.M. 30 marzo 2015

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015, i due Decreti del Mef che modificano la disciplina delle "black list", in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare:

- il D.M. 30 marzo 2015, interviene sul D.M. 21 novembre 2001 (che individua gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, TUIR) togliendo dalla black list Filippine, Malaysia e Singapore. Si considerano ora Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

- il D.M. 27 aprile 2015 modifica il D.M. 23 gennaio 2002, in materia di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in paradisi fiscali. Si considerano ora Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Per il momento non ha invece subito modifiche l'elenco previsto dal D.M. del 4 maggio 1999 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) che resta formato da: Alderney (Aurigny), Andorra (Principat d'Andorra), Anguilla, Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda), Antille Olandesi (Nederlandse Antillen), Aruba, Bahama (Bahamas), Bahrein (Dawlat al-Bahrain), Barbados, Belize, Bermuda, Costa Rica (Repubblica de Costa Rica), Dominica, Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida), Ecuador (Repuplica del Ecuador), Filippine (Pilipinas), Gibilterra (Dominion of Gibraltar), Gibuti (Djibouti), Grenada, Guernsey (Bailiwick of Guernsey), Hong Kong (Xianggang), Isola di Man (Isle of Man), Isole Cayman (The Cayman Islands), Isole Cook, Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands), Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands), Jersey, Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya), Liberia (Republic of Liberia), Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein), Macao (Macao), Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia), Maurizio (Republic of Mauritius), Monserrat, Nauru (Republic of Nauru), Niue, Oman (Saltanat 'Oman), Panama (Repubblica de Panama'), Polinesia Francese (Polynesie Francaise), Monaco (Principaute' de Monaco), Sark (Sercq), Seicelle (Republic of Seychelles), Singapore (Republic of Singapore), Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis), Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines), Svizzera (Confederazione Svizzera), Taiwan (Chunghua MinKuo), Tonga (Pule'anga Tonga), Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands), Tuvalu (The Tuvalu Islands), Uruguay (Repubblica Oriental del Uruguay), Vanuatu (Republic of Vanuatu), Samoa (Indipendent State of Samoa).

SETTORI E REGIMI SPECIALI

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche

Agenzia Entrate, Risoluzione 6 maggio 2015, n. 45

La Legge di stabilità 2015 ha alzato, con effetto dal 1° gennaio 2015, da 516,46 a 1.000,00 euro, la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime 398/1991, soggetti all'obbligo della tracciabilità (bonifico, assegno, ecc.).

L'inosservanza della disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

Una recente Risoluzione dell'Agenzia Entrate ha però chiarito che non è invece possibile disconoscere:

- la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti relativamente alle somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione;
- il regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti delle somme corrisposte dall'associazione sportiva dilettantistica.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Per completezza ricordiamo che, in caso di erogazioni liberali alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, resta ferma la regola valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate (Risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall'importo) ai fini della fruizione del beneficio fiscale in capo al soggetto erogante.

CATASTO

Nuova funzionalità catastale per i Comuni: accesso puntuale alle planimetrie per attività di accertamento

A decorrere dall'11 maggio 2015 i Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il nuovo servizio, disponibile tramite la piattaforma telematica Sister (la piattaforma tecnologica a cui si accede con la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate), consente di visualizzare la planimetria di un immobile, con accesso diretto alle banche dati gestite dall'Agenzia delle Entrate.

Grazie a questa nuova funzione, gli Enti locali avranno a disposizione un ulteriore strumento per una migliore gestione della fiscalità immobiliare locale e dei controlli urbanistici ed edilizi.

Comunicando la novità, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari.

ACCERTAMENTO

Omessa certificazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa

L'omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d'imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Il contribuente che ha subito ritenute d'acconto ma non riceve la certificazione delle ritenute subite nei termini di legge, resta comunque legittimato al loro scomputo dall'imposta dovuta, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.

IRPEF

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili dall'IRPEF anche senza prescrizione

Agenzia Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E

Le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel D.M. 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione IRPEF (19%), anche senza una specifica prescrizione medica (circolare 19/2012).

In una recente circolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono da considerarsi detraibili dall'IRPEF, anche senza una specifica prescrizione medica, anche le spese sostenute per **prestazioni rese da massofisioterapista con diploma triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999**; il suddetto diploma è infatti considerato equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Nella sua fattura/ricevuta, il massofisioterapista dovrà però attestare il possesso del titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 oltre a descrivere la prestazione effettuata.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

IRES

La Robin Tax è incostituzionale ma per il 2014 si deve ancora pagare

Agenzia Entrate, Circolare 28 aprile 2015, n. 18/E

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per precisare gli effetti fiscali conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità della Robin Hood Tax (Rht) per il settore energetico (sentenza Corte Costituzionale n. 10 dell'11 febbraio 2015).

Ricordiamo che la Robin Tax prevedeva, per determinate categorie di contribuenti del settore petrolifero ed energetico, l'applicazione di un'addizionale all'IRES con un'aliquota del 5,5%, elevata al 6,5% e ulteriormente aumentata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 – di 4 punti percentuali. L'addizionale trovava applicazione qualora, nel periodo d'imposta precedente, l'impresa avesse realizzato un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300 mila euro.

Il Giudice Costituzionale, al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio ha ritenuto di far decorrere gli effetti della sentenza dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale: ciò *“per evitare effetti distorsivi sul bilancio dello Stato tali da giustificare una ulteriore manovra finanziaria rispetto a quelle già previste”* e per evitare *“di produrre un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione”*.

Pertanto la norma dichiarata incostituzionale cessa di produrre i suoi effetti giuridici soltanto a decorrere dal giorno 12 febbraio 2015 e non riguarda quindi le obbligazioni tributarie riferite ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015.

I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti, per il periodo d'imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Tax.

I soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla Robin Tax a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.

IVA

Si applica l'IVA ordinaria sulle cessioni di macchine fresatrici per protesi dentarie

Agenzia Entrate, Risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E

L'Agenzia Entrate ha precisato che alla cessione di macchine fresatrici per protesi dentarie (classificazione doganale 90184990) si deve applicare l'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 22%.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

APPROFONDIMENTI

SANZIONI

Il ravvedimento operoso 2015

Con la circolare n. 15 dell'11 maggio 2015, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti possono ravvedersi (ottenendo quindi uno sconto sulle sanzioni) in merito agli errori relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate senza più alcun limite temporale e fino a quando non vengano raggiunti da un formale atto di accertamento o di liquidazione: l'inizio dell'attività di verifica degli organi accertatori non rappresenta più una causa ostativa.

Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti:

- il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute");
- è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente sia stata già contestata o questi ne sia venuto a conoscenza a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, ad esclusione dei casi in cui siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti somme dovute ai sensi della liquidazione delle imposte e controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono però l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento;
- il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997;
- non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute;
- resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Violazione	Limite temporale	Riduzione sanzioni
Mancato versamento del tributo o di un acconto	Per i primi 15 giorni (cd. ravvedimento sprint)	Sanzione definita in misura pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno dalla data della violazione	1/10 del minimo
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate)	Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione.	1/9 del minimo
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti	Entro il termine presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore.	1/8 del minimo



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate)	Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.	1/7 del minimo
	Oltre termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.	1/6 del minimo
	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (possibilità di scegliere i rilievi da ravvedere e impugnare in commissione gli altri).	1/5 del minimo

ACCERTAMENTO

Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione

L'articolo 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "...dalle certificazioni richieste ai contribuenti".

Quando il contribuente, pur avendo subito ritenute d'acconto, non riceve dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, nei termini di legge, resta comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.

In caso di lavoro autonomo, la prova potrà essere fornita tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (Risoluzione n. 68/E 19 marzo 2009).

La predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 20 maggio 2015	5 per mille	Ultimo giorno utile per procedere alla correzione di errori di iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille	Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche	Comunicazione
Lunedì 25 maggio 2015	Assistenza fiscale	Termine ultimo per la comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modelli 730-4 risultanti dai 730/2015 relativi al 2014 in caso di "variazione" dei dati forniti in precedenza.	Sostituti d'imposta	Telematico
Martedì 16 giugno 2015	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2015 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta)		Mod. F 24
Martedì 16 giugno 2015	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2015 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno		Mod. F 24



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l. - Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno Bergamo
 Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
 C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
 Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

		solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)		
Martedì 16 giugno 2015	IRAP	Versamento dell'imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2015)		Mod. F 24
Martedì 16 giugno 2015	TASI	Versamento acconto imposta per il 2015		Mod. F 24
Martedì 16 giugno 2015	IMU	Versamento acconto imposta per il 2015		Mod. F 24
Martedì 16 giugno 2015	Diritto camerale	Versamento diritto annuale 2015	Imprese iscritte al Registro Imprese	Mod. F 24 on line
Martedì 30 giugno 2015	Imposta sostitutiva	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d'impresa posseduti all'1/01/2015 (I rata o unica soluzione), all'1/01/2014 (II rata) e all'1/01/2013 (III rata)	Persone fisiche	Mod. F 24
Martedì 30 giugno 2015	IMU-TASI	Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per variazioni avvenute nel corso del 2014		
Martedì 30 giugno 2015	5 per mille	Ultimo giorno utile per l'invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE (al CONI per le associazioni sportive dilettantistiche), della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti		